



R.G. 507 / 15

SENT. 275 / 19

CRON. 2086 / 19

REPUBBLICA ITALIANA REP.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO

Il Giudice di Pace di VIGEVANO - dott.ssa Sabrina Prata-
 Nella causa iscritta al n. 507 R.G. degli Affari Contenziosi
 Civili dell'anno 20 15, promossa

DA

ATTORE RICORRENTE-OPPONENTE

CONTRO

Prefettura DI PAVIA, in persona del Prefetto pro
 tempore

CONVENUTO RESISTENTE-OPPOSTO

OGGETTO : ricorso in opposizione a sanzione
 amministrativa, avverso ordinanza n. 8275/14

CONCLUSIONI: come in atti e che qui si intendono
 riportate.

All'udienza del giorno 07-11-19
 Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Definitiva, leggendo il seguente

DISPOSITIVO

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti :

- Accoglie il ricorso e per effetto annulla l'ordinanza n. 8275/14
- Condanna l'Autore Resistente e rifondue euro 43,00 quale contributo.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 14/04/15 la parte ricorrente proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 per sentire dichiarare la nullità dell'ordinanza prefettizia n. 8275/14 avente per oggetto il verbale di accertamento di violazione n. 024624/V/14 elevato dalla Polizia provinciale di Pavia in data 03/07/14 ;

con tale ordinanza le veniva ingiunto di pagare la somma di € 359,41 per la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S. avendo circolato alla guida del veicolo tg. ad una velocità di Km/h 101,00 rilevata con apparecchio velocar alle ore 11:06 del 03/07/14 sul limite di velocità imposto di 90,00 Km/h.

Parte ricorrente in via preliminare eccepiva l'obbligo della OMOLOGAZIONE da parte del Mise e la taratura non conforme essendo eseguita da società non autorizzate dal MISE .

Assumeva, pertanto, che la motivazione adottata dalla Polizia Provinciale non sarebbe stata sufficiente a giustificare la mancata omologazione e priva di un riferimento specifico.

La parte convenuta contestando le doglianze di parte ricorrente ed instando per la reiezione del ricorso, obiettava che la omologazione era la approvazione quindi era regolare ;

Acquisiti agli atti la documentazione, sentiti i testi esaminata documentazione prodotta in corso di causa , dopo alcuni rinvii per sciopero e cambi giudici all'udienza del 07/11/19 parte opponente compariva e si riportava alle conclusioni del ricorso chiedendo pertanto l'annullamento del verbale di accertamento.

Per parte convenuta nessuno compariva.

Il Giudice, sentita la parte, esaminati gli atti ed i documenti prodotti , decideva immediatamente dando lettura del dispositivo in udienza e redigeva la contestuale motivazione.

Dalle risultanze di causa si deve ritenere accertato che parte ricorrente , nella circostanza di tempo e di luogo indicato nel verbale elevato il 03/07/14 dalla Polizia Provinciale di Pavia , circolava, con il veicolo targato alla velocità di 101,00 km/h, superando di 11,00 km/h la velocità massima consentita (limite di 90 km/h) nel tratto di strada percorso.

Pacifico è pure che l'auto è quella indicata nel verbale opposto.

A ciò bisogna aggiungere che , comunque, parte ricorrente non deduce alcuna giustificazione in relazione all'eccesso di velocità contestato, ma insiste per l'annullamento dell'ordinanza con oggetto il verbale de quo solo in relazione alla mancata omologazione , indicando a conforto della sua tesi alcune sentenze , alla mancata verifica e taratura dell'apparecchio, nonché alla valenza probatoria dello stesso.

In relazione alla eccezione preliminare assorbente il resto ossia la mancata omologazione un funzionamento non corretto dell'apparecchiatura stessa ,va detto principalmente che non si devono confondere concetti differenti quali omologazione e approvazione , taratura .

È necessario premettere che l'art. 146 al 6 comma stabilisce che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate come precisato nel regolamento , ove ancor più in generale all'art. 354 si prevede che gli strumenti di rilevazione debbano essere costruiti in modo tale da fissare la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile.

Il superamento dei limiti dunque, va considerato dimostrato sulla base della verbalizzazione degli agenti fermo restando che le risultanze degli strumenti valgono sino a prova contraria e che questa può essere fornita dall'opponente con la dimostrazione di un difetto di funzionamento basata su circostanze allegate e debitamente provate dall'opponente nel caso concreto ex art. 2697 c.c. ossia grava su chi assume un fatto l'onere di provarlo.


Invero il verbale contiene tutti i dati relativi all'omologazione per cui il ricorrente può accedervi tranquillamente per valutarli.

Inoltre il verbale non bisogna dimenticare che fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. sino a querela di falso.

In verità però risulta che i dati riportati corrispondono al decreto dirigenziale di approvazione ossia il n. 56214 del 08/07/08.

Va detto altresì che il Ministero Infrastrutture e Trasporti approva il singolo tipo di macchinario e la fabbrica costruttrice ha l'obbligo di costruire tutti gli apparecchi identici a quello approvato .

Il giudicante chiarisce ancora che in base alla circolare n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30/06/05 del Ministero degli Interni Dipartimento Pubblica Sicurezza la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha un propria disciplina specifica contenuta nel D.M. 1997 relativo all'approvazione e modalità impiego di tali apparecchiature ove , all'art. 4 stabilisce che gli organi di polizia che usano tali strumenti per l'accertamento dell'osservanza dei limiti sono tenuti a rispettare le modalità di installazione ed impiego previste nei manuali, escludendo perciò la necessità di un controllo periodico e



finalizzato alla taratura dello strumento se non è espressamente richiesto nel manuale o nel decreto di approvazione.

In realtà il problema nasce dal fatto che la approvazione sarebbe anche una omologazione .

Se si legge l'art. 146 si evince chiaramente che le apparecchiature devono essere debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media .

Invero la procedura di omologazione a cui le apparecchiature devono essere sottoposte va distinta nettamente da quella della approvazione , come precisato dall'art. 192 Reg. CDS. La prima consiste nell'accertamento della rispondenza e della efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento e viene affidata all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.

Diversa è invece la procedura di approvazione che ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e per la quale sono richiamate ma solo per quanto possibile .

Appare dunque evidente che l'omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimenti più stringenti , in ragione del necessario bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche .

Nel caso di specie sebbene richiesta non è mai stata prodotta l'omologazione della apparecchiatura perché non è disponibile come scrive la Velocar casa produttrice in quanto tale dispositivo è per competenza approvato del MIT e non dal mise .

In conclusione dal combinato disposto degli articoli di legge 45,142 cds e 192 e 345 reg. cds si può ritenere che tali apparecchiature debbano essere sottoposte anche a procedura di omologazione .

Di fatto nel nostro caso il dispositivo è un Velocar con approvazione ma sprovvisto di omologazione così come è risultato .

Per ultima giurisprudenza costante nell'ordinamento attuale vige il principio di necessità di omologazione .

Si ritiene alla luce di quanto sopra, non essendo stata raggiunta la prova certa della omologazione, risultante necessaria ai fini del funzionamento del Velocar ,che il verbale oggetto della ordinanza opposta, sia mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido quindi, di accogliere il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto e di annullare conseguentemente l'ordinanza , precisando che tale eccezione accolta è assorbente il resto .

Condanna l'autorità resistente a rifondere al ricorrente il contributo di euro 43, 00 rigetta la richiesta di danno in quanto non è stato provato alcunché in merito ed a sostegno della domanda stessa .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di VIGEVANO decide la causa come da
dispositivo riportato sopra.

COSI'DECISO IN VIGEVANO IL 07/11/19

IL GIUDICE DI PACE
Prata
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Sabrina Prata

Depositato nella Cancelleria
del Giudice di Pace
di Vigevano il 07/11/19
IL CANCELLIERE FA
Maria Laura Marchesi